

Come aiutare la categoria? Aumentando i contributi e allontanando la pensione

E io pago

L'Enasarco come la politica nazionale mira alla propria conservazione

La crisi picchia e picchia sempre più forte, picchia sempre più forte soprattutto contro le categorie più deboli e gli agenti di commercio purtroppo sono tra queste.

È dunque inevitabile che gli animi si scaldino e quelle che prima venivano lette solo come poco fortunate questioni previdenziali adesso vengano sentite come vere e proprie ingiustizie che possono portare una famiglia sull'orlo della povertà.

Mi è capitato recentemente di leggere un blog dove un utente che aveva svolto per oltre 10 anni la professione di agente e poi aveva lasciato per divenire dipendente era letteralmente imbufalito per l'impossibilità di riscattare le svariate migliaia di euro depositate sul suo conto previdenziale. E così giù minacce di ricorsi a Corte Costituzionale, Corte Europea, il tutto condito con commenti non proprio simpatici sulla Fondazione e sui suoi amministratori.

L'Enasarco sembra rispecchiare in piccolo ciò che sta succedendo nel nostro Paese: le imprese affondano e chiudono, la gente perde il lavoro e sempre con maggiore difficoltà arriva alla fine del mese: a fronte di ciò il nostro establishment dopo aver portato...

continua a pagina 02

IN QUESTO NUMERO

- E io pago
- Il 12 maggio 2013 scade il termine per l'aggiornamento della posizione CCIAA
- Transazioni a sorpresa
- Rubrica Legale
- Rubrica Fiscale
- Rubrica Previdenziale

Non sempre nella definizione di una controversia si tiene conto del regime fiscale

Transazioni a sorpresa

Tutto ciò che è opportuno sapere per evitare spiacevoli inconvenienti

Sono sempre più frequenti i casi nei quali in seguito all'instaurarsi del contenzioso in merito alle somme da corrispondere al momento della chiusura di un mandato, gli alti costi da sostenere per una causa, uniti a una forte incertezza sul risultato finale, spingono mandante e agente di commercio a valutare eventuali soluzioni extra giudiziali che soddisfino entrambi le parti.

Nel momento in cui si raggiunge un accordo transattivo, spesso non si ha ben chiaro quale sia il trattamento fiscale a cui le somme da percepire andranno assoggettate; ci si interroga sul come devono essere tassate e se è corretto o meno richiedere l'emissione della fattura, con l'applicazione dell'Iva, della ritenuta fiscale e contributiva...

continua a pagina 03

Il 12 maggio 2013 scade il termine per l'aggiornamento della posizione CCIAA

Ti ricordiamo che in molte sedi è attivo il servizio di assistenza per la compilazione del modello ARC.

Con l'entrata in vigore del DM 26 ottobre 2011, le imprese di agenzia e rappresentanza, sia in forma di ditte individuali che di società, **attive alla data del 12 maggio 2012** sono tenute a presentare **entro un anno** (quindi **entro e non oltre il 12 maggio 2013**) un'istanza telematica per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo Agenti al RI/REA. Ovviamente tale comunicazione, fatta obbligatoriamente per il tramite di soggetti abilitati (gli intermediari muniti di firma digitale), ha un costo liberamente determinato dagli operatori stessi a cui si aggiungono i diritti camerali previsti ex lege e che costituiscono a tutti gli effetti l'ennesima tassa occulta posta in capo alla categoria.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la pesante sanzione dell'inibizione dalla continuazione dell'attività.

La Federagenti pur ribadendo che non condivide le modalità operative previste dal legislatore ed avendo più volte segnalato alle istituzioni l'assoluta arbitrarietà del balzello si è attivata per dare assistenza ai propri associati stipulando convenzioni con alcuni soggetti abilitati così da offrire un servizio a prezzi contenuti.

Il servizio è disponibile anche per i non associati con costi da concordare in sede.

Soluzione Agenti Solo per i **primi 50 Clienti**
Offerta shock
Tablet NEXUS 7 32Gb 3g
OMAGGIO!

www.soluzioneagenti.it/promotablet/

Come aiutare la categoria? Aumentando i contributi e allontanando la pensione

E io pago

L'Enasarco come la politica nazionale mira alla propria conservazione

di **Manfredo Cornaro** (Presidente Federagenti)

La crisi picchia e picchia sempre più forte, picchia sempre più forte soprattutto contro le categorie più deboli e gli agenti di commercio purtroppo sono tra queste.

È dunque inevitabile che gli animi si scaldino e quelle che prima venivano lette solo come poco fortunate questioni previdenziali adesso vengano sentite come vere e proprie ingiustizie che possono portare una famiglia sull'orlo della povertà.

Mi è capitato recentemente di leggere un blog dove un utente che aveva svolto per oltre 10 anni la professione di agente e poi aveva lasciato per divenire dipendente era letteralmente imbufalito per l'impossibilità di riscattare le svariate migliaia di euro depositate sul suo conto previdenziale. E così giù minacce di ricorsi a Corte Costituzionale, Corte Europea, il tutto condito con commenti non proprio simpatici sulla Fondazione e sui suoi amministratori.

L'Enasarco sembra rispecchiare in piccolo ciò che sta succedendo nel nostro Paese: le imprese affondano e chiudono, la gente perde il lavoro e sempre con maggiore difficoltà arriva alla fine del mese: a fronte di ciò il nostro establishment dopo aver portato la pressione fiscale a livelli mai visti ora perde tempo in discussioni sterili, paventando anche la possibilità di un ritorno alle urne, senza aver introdotto o formulato una seria proposta di riforma strutturale e profonda del sistema Italia.

La Fondazione, per assicurare la propria sopravvivenza, aumenta i contributi a carico di agenti e mandanti (quindi sostanzialmente chiede più sol-

zione a lavoratori ed imprese) e allontana sempre più il limite per conseguire il diritto alla pensione. E quando vengono compiute scelte palesemente errate, a pagare sono solo gli iscritti alla Cassa (basti pensare all'investimento in Anthracite di circa 780 milioni di euro, oggetto di indagini giornalistiche ed interrogazioni parlamentari, nonché di censure da parte della commissione parlamentare di controllo) ma non i vertici dell'ente che risultano inamovibili in quanto non soggetti all'elezione diretta da parte della categoria. Il tutto in un quadro assolutamente atipico per cui l'Enasarco è l'unico ente previdenziale nazionale gestore di una forma di previdenza complementare (non quindi principale), ma obbligatoria, i cui contributi sono sostanzialmente «intrasportabili» verso qualsiasi altra forma previdenziale esistente.

Chi ha la sfortuna di svolgere la nostra professione «solo» per alcuni anni deve mettere in conto oltre a tutti i costi, le tasse, i tributi anche un altro balzello «fantasma» rappresentato dai contributi versati ed irrimediabilmente persi. Alcuni dicono – ovviamente i vertici dell'Enasarco sono fra questi – che non si perde nulla in quanto si può continuare ad effettuare i versamenti volontari sino al raggiungimento del diritto a pensione, ma è proprio qui l'errore: la contribuzione volontaria dovrebbe essere una scelta, non una necessità. Colui che è stato agente e non lo è più dovrebbe decidere di trasportare i suoi contributi in un'altra cassa o fondo previdenziale (che magari – anzi probabilmente – offrirebbe una migliore rivaluta-

zione delle somme versate e quindi una prestazione previdenziale finale più soddisfacente).

Altro punto dolente, che attualmente sta facendo arrabbiare non poco anche coloro che una pensione Enasarco sono riusciti a prenderla, è l'applicazione del contributo di solidarietà anche ai ratei pensionistici (vedasi al riguardo la *Rubrica Previdenziale* a pag. 6 di questo giornale). Anche quest'operazione è stata fatta nell'ottica di garantire la sopravvivenza della Fondazione, che sicuramente continua ad apparire a qualcuno più importante della sopravvivenza del pensionato.

Che dire poi dell'aumento del contributo di solidarietà a carico degli agenti... Un agente che attualmente è alle prese con clienti che non pagano, con aziende che chiudono, con l'Agenzia delle Entrate, con Equitalia è sicuramente felice di sapere che quest'anno di quel 13,75% che versa, l'1,25% (cioè circa il 9,1% del totale) non servirà a garantirgli la pensione, ma la sopravvivenza dell'Ente. E non è tutto, nel 2017 (fra 4 anni), la «percentuale solidale» sarà addirittura del 3% (più del doppio rispetto all'attuale) su un totale di contribuzione del 15,55% (quindi il 19,30% di quanto versato risulterà totalmente infruttifero per l'agente).

È proprio possibile che gli amministratori della Fondazione non si rendano conto dei sacrifici che richiedono ad una categoria che è già allo stremo delle forze? Così come i nostri governanti continuano a chiedere, chiedere, chiedere. Non è forse venuto il momento che sia la categoria a ricevere indietro qualcosa? ■

Per la **Pubblicità**
su questo
Notiziario

NETWORK
AGENTI.IT

info line: **800.86.16.16**

www.NetworkAgenti.IT

Non sempre nella definizione di una controversia si tiene conto del regime fiscale

Transazioni a sorpresa

Tutto ciò che è opportuno sapere per evitare spiacevoli inconvenienti

di Susanna Baldi (Consulente Federagente)

Sono sempre più frequenti i casi nei quali, in seguito all'instaurarsi del contenzioso in merito alle somme da corrispondere al momento della chiusura di un mandato, gli alti costi da sostenere per una causa, uniti a una forte incertezza sul risultato finale, spingono mandante e agente di commercio a valutare eventuali soluzioni extra giudiziali che soddisfino entrambi le parti.

Nel momento in cui si raggiunge un accordo transattivo, spesso non si ha ben chiaro quale sia il trattamento fiscale a cui le somme da percepire andranno assoggettate; ci s'interroga sul come devono essere tassate e se sia corretto o meno richiedere l'emissione della fattura, con l'applicazione dell'Iva, della ritenuta fiscale e contributiva.

Per fare chiarezza occorre ricordare l'art. 6 del Tuir rubricato «Classificazione dei redditi» che dispone al comma 2: «I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

La predetta norma distingue nettamente le somme percepite a fronte della perdita di redditi (*lucro cessante*), da quelle destinate a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per spese sostenute (*danno emergente*). Le somme percepite a titolo di lucro cessante rappresentano redditi tassati a pieno titolo, mentre quelle percepite a titolo di risarcimento del danno emergente sono escluse, in via generale, dalla nozione di reddito.

La sentenza della Suprema Corte n. 10972/09 conferma il disposto del Tuir stabilendo che «l'art. 6, comma 2, del Tuir, nella parte in cui dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti, comporta che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. L'applicazione in concreto della disposizione di legge citata comporta, quindi, che la questione

riguardante l'imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio non possa mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendo in particolare il giudicante verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva - e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte - affermarsi la tassazione della relativa indennità».

Per fare degli esempi esplicativi, non rientrano nei redditi e non sono quindi tassate:

- Somme dovute in seguito al risarcimento di un danno alla salute o di un danno esistenziale cagionato da un'accertata dequalificazione professionale;
- Somme percepite dal dipendente in via transattiva per aver subito perdite di energie psicofisiche a seguito di lavoro straordinario prestato oltre l'orario massimo;
- Somme dovute al risarcimento dei danni causati dalla mancata promozione a una qualifica superiore (danno all'immagine, danno alla professionalità) e al possibile nocumento alla salute conseguente allo sconforto per la mancata promozione.

Sono invece soggetti a tassazione, ai sensi del citato art. 6 del Tuir, gli indennizzi risarcitori del lucro cessante, al netto degli eventuali contributi pagati, perché sostitutivi del reddito che il danneggiato non ha potuto produrre a causa dell'evento lesivo.

L'onere della prova circa la reale sussistenza di un danno emergente incombe sul lavoratore percipiente e sul soggetto erogante (datore di lavoro), al fine di sottrarsi alla sanzione di legge prevista per i sostituti d'imposta quali responsabili dell'omessa ritenuta in capo al soggetto percipiente e dell'omesso versamento all'erario della ritenuta di acconto altrimenti dovuta.

In merito alla modalità di tassazione, una volta appurata l'imponibilità della somma riconducibile al reddito di lavoro, è necessario verificare la modalità di tassazione da applicare.

In linea generale le somme erogate a titolo di transazione in costanza del rapporto di lavoro, in virtù della riconducibilità delle stesse all'art. 51,

comma 1 del Tuir, sono tassate con modalità ordinaria applicando le aliquote a scaglioni di reddito ex art. 11 del Tuir.

In merito all'applicazione della tassazione separata ex art. 17, comma 1, lettera b) del Tuir, la Circolare Ministeriale n. 326/E/97, al paragrafo 1.5, fa presente che «le somme percepite a seguito di transazioni diverse da quelle inerenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono invece soggette a tassazione ordinaria, salvo il caso in cui siano rinvenibili alcune tra le condizioni richieste dall'art. 17, comma 1, lettera b) del Tuir».

La locuzione utilizzata dal Ministero deve essere valutata attentamente, perché è chiaro che, qualora il sostituto d'imposta applicasse la tassazione separata in luogo della tassazione ordinaria, potrebbe incorrere in sanzioni collegate alla minor ritenuta e al minor versamento.

A tale scopo è bene soffermarci sulla disciplina e sulla ratio della tassazione separata. Innanzitutto si ricorda che l'art. 17 del Tuir, al comma 1, lettera b), prevede che la tassazione si applichi separatamente agli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49».

Nel caso degli agenti di commercio si distinguono:

- Le somme ottenute come provvigioni maturate e non liquidate: queste seguiranno la tassazione ordinaria e sarà quindi applicata la prima aliquota dello scaglione, oggi fissata al 23%, al 50% dell'imponibile; a queste somme verrà inoltre applicata anche l'iva;
- Le somme percepite come indennità suppletive di clientela, mancato preavviso, indennità meritocratica e le somme ottenute come Firr: questi proventi sono soggetti a tassazione separata, pari al 20% sul totale dell'imponibile, e non sono soggette ad Iva.

Per tutte queste somme dovrà essere emessa regolare fattura o ricevuta, esponendo le diverse somme ed il diverso trattamento fiscale. ■

COMUNICATO IMPORTANTE

Vi ricordiamo che dal **12 marzo 2013**

gli Uffici di Milano della Fondazione Enasarco si sono trasferiti nella **nuova sede di Via dei Mercanti, 12** (zona P.zza Cordusio).

L'Enasarco informa che, per ragioni logistiche, il pubblico sarà ricevuto previo appuntamento (tel. **06 5793 3202** - Fax: **06 5793 7020**)

nei giorni:

martedì: 9.00 - 12.30/15.00 - 17.30; giovedì e venerdì: 9.00 - 12.30.

Responsabile: Dott.ssa Filomena Mauro

È sempre attivo il numero verde: **199.30.30.33**

E-mail: solage.info@ritoll.it

Tel: **800.86.16.16**



Soluzione Agenti

Solo per i **primi 50 Clienti**
Offerta shock
Tablet NEXUS 7 32Gb 3g
OMAGGIO!



SAMOBILE



nexus⁷

Approfitta dell'offerta a soli 340,00 Euro + iva

Desidero Acquistare Soluzione Agenti 3000 al prezzo di 340,00 Euro + iva. Insieme al Software e compresi nel prezzo: il Tablet **nexus⁷** 3G WI-FI 32 Gb, l'applicazione web **SaMobile** e la **consegna tramite corriere espresso.**

*Invia subito il modulo d'ordine al numero di **Fax Verde 800.70.61.16***

Ragione Sociale Indirizzo Cap

Località Partita IVA

Codice Fiscale E-mail

Cellulare Indirizzo Consegna (se diverso)

Modalità di Pagamento: Contrassegno Carta di Credito Note

Dati Carta di Credito

Intestatario Carta Numero Carta

Scadenza Carta CVV

Tipo di Carta     Firma

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali ai sensi legge 196/03.



Promozione valida fino ad esaurimento scorte

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: La mia azienda mandante ha ricevuto un atto di pignoramento da Equitalia circa le mie provvigioni. Cosa posso fare considerato che la maggior parte delle mie entrate proviene dall'azienda in questione? Attendo con urgenza una Vs. risposta.

Risposta: Premesso che per una risposta esauritiva occorre visionare la documentazione in suo possesso, si deve presumere che Equitalia stia procedendo con un pignoramento presso terzi (appunto la sua azienda mandante che è debitrice nei suoi confronti per le provvigioni) per il recupero di somme dovute (a vario titolo) all'erario. La norma, che lo consente è contenuta nell'articolo 72-bis del D.P.R. 602/1972 e fa riferimento a qualsiasi tipo di credito dovuto, con l'eccezione dei crediti pensionistici.

È possibile presentare opposizione nel caso di vizi formali dell'intimazione, nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica al terzo.

Purtroppo le provvigioni dell'agente sono pignorabili oltre il limite del quinto (che vale invece per le retribuzioni dei dipendenti) ed anzi senza limiti (si veda sul punto ordinanza n.381/2007 della Corte Costituzionale).

Le consigliamo quindi di rivolgersi ad un legale per verificare al più presto la legittimità dei titoli su cui Equitalia fonda il procedimento esecutivo.

Domanda: Sono un agente plurimandatario, una delle aziende che rappresento ha comunicato tramite raccomandata che intende iniziare anche le vendite online. Queste saranno effettuate, ovviamente, anche con riferimento alla mia zona di competenza e senza riconoscimento di alcun compenso provvigionale. Cosa posso fare in questo caso?

Risposta: Ovviamente per una risposta esauritiva e pertinente occorre esaminare attentamente

la comunicazione ricevuta, il contratto individuale e le norme in esso richiamate. Ipotizzando che nel suo contratto sia prevista l'esclusiva in suo favore ecco alcune riflessioni.

Il comma 2 dell'art. 1748 Codice Civile ripreso anche dall'AEC Commercio prevede che la provvigione sia comunque dovuta all'agente anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. Pertanto se in base al contratto individuale concluso a Lei è riservata una determinata zona o categoria di clienti, l'Azienda dovrà comunque riconoscerle la provvigione per gli affari dalla stessa direttamente conclusi tramite piattaforma elettronica (e-commerce). Poiché la novità comunicata dall'azienda non può rientrare nella fattispecie regolata dall'art. 2 degli AEC (riduzione di zona, clientela, provvigioni, prodotti), ma si configura come una modifica sostanziale del contratto laddove a Lei sia riservata in esclusiva una zona o tipologia di clienti che ora potrebbe potenzialmente essere servita direttamente dall'azienda, Le consigliamo di rispondere all'azienda comunicando di prendere atto della loro volontà di procedere ad una nuova forma di commercializzazione/distribuzione dei prodotti, ma di ritenere comunque spettante la provvigione in base alle norme contrattuali e di legge.

Le consigliamo comunque, in ogni caso, di recarsi presso la sede Federagenti più vicina per una più completa disamina della questione.

Domanda: Gradirei avere informazioni in merito a cosa fare in relazione al mancato pagamento di provvigioni relative 1° trimestre 2012 fatturate ad aprile 2012 in seguito a regolare invio di estratto conto. Ho poi verificato tramite il sito Enasarco che la mandante non ha versato contributi

previdenziali del 1° e 2° trimestre 2012 nonché il Firr 2011.

Risposta: Il primo passo per procedere al recupero delle provvigioni impagate è una lettera di diffida e messa in mora della mandante dando un termine ultimativo per il pagamento. L'intimazione può essere fatta senza la necessità di ricorrere ad un legale o al Sindacato, ma è inutile dire che spesso l'intervento di un professionista o dell'organizzazione sindacale sortisce effetti più incisivi e spesso risolutivi.

Nel caso in cui questa prima fase (cd. stragiudiziale) non abbia esito positivo, si dovrà rivolgere necessariamente ad un avvocato per dar corso all'azione legale (il sistema più celere è senz'altro quello del decreto ingiuntivo).

Il mancato versamento dei contributi previdenziali (se regolarmente esposti in fattura e tratti dalla mandante) è un inadempimento che, indipendentemente dai ritardi nel pagamento delle provvigioni, può giustificare la risoluzione immediata per fatto e colpa, ma Le consigliamo di verificare attentamente la veridicità di tale circostanza prima di procedere in tal senso. Il versamento del Firr presso l'Enasarco è in realtà eventuale e non obbligatorio, in quanto la preponente può decidere di trattenerlo presso di sé e versarlo a lei direttamente al momento della cessazione del rapporto. ■

Cerchi
Agenti di
Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Rubrica Fiscale

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Domanda: Ho sentito da un mio collega che posso acquistare buoni pasto e utilizzarli per pagare i miei pasti e i pranzi con i clienti, tutto ciò è vero?

Risposta: Dal punto di vista fiscale per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 Codice Civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro (art. 2, lettera c).

I buoni pasto consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso, questo comporta l'impossibilità di utilizzare il buono per scopi diversi, come l'acquisto di generi non alimentari oppure per finalità non legata al servizio sostitutivo di mensa.

I buoni pasto devono essere utilizzati per il consumo immediato, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il datore di lavoro un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Devono essere utilizzati per l'intero importo facciale e non sono convertibili in denaro (art. 5, 1° comma, lettera c) – Risoluzione Ministeriale n. 118/E del 30.10.2006.

Le spese di vitto e alloggio sostenute dagli agenti di commercio, devono innanzitutto rientrare nei costi inerenti l'attività, in questo caso sono deducibili dal reddito nella misura del 75% sia se giustificati da fattura che da ricevuta fiscale. L'Iva relativa a tali costi è invece deducibile soltanto se viene prodotta regolare fattura, quella contenuta nella ricevuta fiscale diventa costo.

Per documentare tali spese gli agenti devono raccogliere le fatture da conservare e consegnare al commercialista.

Nel caso dei buoni pasto la fattura viene emessa dalla società che li distribuisce.

Il punto fondamentale è capire, se in caso di accertamento da parte all'amministrazione finanziaria, all'agente basterà mostrare la fattura relativa ai buoni pasto, che non identificano né dove, né quando sono stati consumati i pasti, o, invece, servono i giustificativi (fatture o ricevute dei ristoranti). Il problema è legato all'inerenza del costo. In particolare è difficile dimostrare come sono stati spesi i buoni pasto e da chi.

Diverso il caso delle fatture o ricevute, intestate all'agente che indicano non solo gli importi, ma anche i dati del ristorante o comunque dell'esercizio commerciale in cui è stato consumato il pasto. ■

Rubrica Previdenziale

di Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Sono pensionato Enasarco ed ho avuto delle riduzioni dell'importo della pensione. La causale è: «Contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013». La cosa mi lascia abbastanza perplesso anche in considerazione del fatto che l'importo dell'assegno è modesto. Gradirei sapere perché l'Ente ha effettuato questa decurtazione e se essa è legittima.

Risposta: Purtroppo a febbraio molti pensionati Enasarco, come Lei, hanno trovato la spiacevole sorpresa di vedersi accreditato l'importo della pensione ridotto non solo nel valore netto a causa delle solite imposte da pagare, ma anche e soprattutto ridotto nel valore lordo.

Tale diminuzione del lordo di pensione dal 2013 è dovuta all'applicazione della Legge n. 214/2011 (recepita dal Regolamento della Fondazione con le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2013), che ha istituito, per gli anni 2012 e 2013, un contributo di solidarietà dell'1% lordo a carico dei pensionati. L'importo relativo alle mensilità da gennaio 2012 a gennaio 2013 compreso viene recuperato ralmente con sei trattenute bimestrali non tassabili mentre la quota relativa all'anno corrente, è trattenuta di volta in volta direttamente dall'importo di pensione lordo.

La Legge n. 214/2011 chiamata anche «Decreto Salva Italia» recita infatti all'art. 24:

«In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1%».

L'Enasarco, ai sensi del Decreto Legislativo n. 509/1994 di cui sopra, si è appunto trasformato da ente pubblico, gestore della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, in fondazione privata, pertanto rientra tra quelli che devono assicurare l'equilibrio di bilancio riferito ad un arco temporale di cinquanta anni.

Ecco il motivo per cui la Fondazione si è comportata in questo modo. Già nel passato l'Enasarco faceva pagare dei contributi di solidarietà per equilibrare il bilancio «previdenziale» ma il regolamento lo imponeva solo agli agenti in attività. I contributi previdenziali (calcolati sulle provvigioni maturate dallo stesso) pagati dalle mandanti e dagli agenti solo in parte venivano utilizzati dalla Fondazione ai fini della futura pensione dell'agente.

Si precisa che tale contributo di solidarietà viene tuttora pagato dagli agenti e si ricorda, anzi, che a seguito dell'ultimo regolamento del 2012 passerà dall'1%, previsto dal vecchio regolamento in vigore nel 2004, al 3%.

All'incremento dell'aliquota contributiva si perviene attraverso il seguente regime di elevazione graduale:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% |

Per concludere: l'Enasarco già prevedeva nel suo regolamento delle attività istituzionali un contributo di solidarietà, con l'entrata in vigore

del Decreto Salva Italia l'applicazione del contributo sulle pensioni (sebbene solo per il biennio 2012/13) è stato addirittura previsto ex lege!

Per maggiori dettagli potete contattare come sempre le sedi Federagenti elencate nel ns. sito www.federagenti.org ■



Soluzione Agenti

Solo per i primi 50 Clienti

Offerta shock

**Tablet NEXUS 7 32Gb 3g
OMAGGIO!**



340,00 + iva



Soluzione Agenti, Software specifico per Agenti e Agenzie di rappresentanza.

Gestione completa di tutto il parco clienti, delle aziende rappresentate, dei listini prodotti, degli ordini, innumerevoli consultazioni statistiche, calcolo automatico delle provvigioni, emissione e stampa fatture provvigionali, ecc..



SAMOBILE

OMAGGIO

Info, Statistiche, Listini prodotto, Statistiche avanzate su clienti, fornitori, consultazione ordini in dettaglio, ecc.. Tutto direttamente su Web sempre con te su qualsiasi strumento: **Pc, Tablet, Smartphone**

nexus⁷ **32Gb 3g**



Connettività Wi-Fi+3g.
Memoria Interna 32Gb.
Display 7" Led 16:9.
Multitouch Capacitivo.
Processore NVIDIA

Tegra 3 Quad Core a 1,2 Ghz. Sistema Operativo Android 4.2 Jelly Bean. Fotocamera Frontale 1.2 Mega Pixel. Ram 1 GB. Peso 340 g. Tecnologia NFC integrata.

OMAGGIO



Promozione valida fino ad esaurimento scorte

Per maggiori informazioni
contatta subito il
numero verde **800.86.16.16**
o visita il sito

www.soluzioneagenti.it